



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA  
GESTIONE IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO BAR CON PUNTO DI RISTORO  
DELLA REGIONE PUGLIA PRESSO LA SEDE  
DI VIA GENTILE IN BARI CON  
ALLESTIMENTO DEI LOCALI DEDICATI**

**Allegati :**

- Allegato I Elenco prezzi dei prodotti da servire;
- Allegato II: Planimetria dei locali;
- Allegato III: Elenco delle specifiche tecniche minime degli arredi/attrezzature;
- Allegato IV: DUVRI



**Art. 1**  
*(Oggetto della concessione)*

La concessione ha per oggetto la gestione del Servizio Bar con punto di ristoro presso la sede della Regione Puglia (in seguito anche "Ente Committente") sita in Bari via Gentile con l'allestimento dei locali dedicati.

Il servizio dovrà essere prestato nei confronti dei dipendenti regionali nonché nei confronti dell'utenza esterna che interviene presso la sede in discorso.

La consistenza numerica del personale della Regione Puglia che sarà assegnato presso la sede in discorso è pari a circa 600. La superficie a disposizione per l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in concessione oggetto del presente capitolato è quella perimetrata nelle planimetrie allegate (allegato II).

La gestione dell'immobile non potrà essere effettuata per scopo diverso da quello per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Ente concedente.

La ditta concessionaria dovrà provvedere al completo allestimento dei locali dedicati, indicati dalla Regione Puglia e individuati negli elaborati allegati al presente capitolato, in conformità delle norme vigenti in materia impiantistica e di salute nonché alle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dai VV.FF, così sinteticamente riportato:

Piano	n. massimo addetti	n. massimo persone	Totale max (persone)	Capacità deflusso	Moduli necessari
Terra - Cucina	8	10	10	50	1
Terra- locale consumazione pasti		266	266	50	6

Piano	Superficie	Tipo	Resistenza Fuoco	asserviti sistema di rilevazione
Terra - Cucina	Mq. 141	Alimentazione a gas metano	REI 120	

 <b>REGIONE PUGLIA</b>	<b>AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  <b>Servizio Affari Generali</b>
--	--

Terra- locale consumazione pasti			REI 60	incendi
-------------------------------------	--	--	--------	---------

Ogni ulteriore informazione di natura tecnica relativa all'immobile in questione potrà essere ottenuta all'atto dell'esecuzione del sopralluogo di cui al successivo articolo 3. Il contratto si inquadra nella fattispecie di cui all'art. 30 D.Lgs 163/2006 e verrà stipulato a seguito di pubblica selezione con i criteri e le modalità individuate nel presente capitolato e in ossequio a principi di trasparenza, pubblicità, par condicio e proporzionalità.

L'allestimento dei locali comprende i lavori impiantistici e di installazione nonché la fornitura di arredi (incluse sedute e tavoli) e attrezzature (macchine, ausili, elettrodomestici ed accessori) al fine di garantire l'espletamento del Servizio per l'utenza e i dipendenti della Regione Puglia.

La ditta concessionaria munita delle occorrenti autorizzazioni provvederà alla gestione del Servizio Bar con punto di ristoro per un numero di coperti pari a 266.

I locali verranno consegnati per la gestione del servizio per tutto il periodo di durata della concessione; durante detto periodo il Gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree sulle quali svolgerà la propria attività in modo che esse possano essere riconsegnate al termine del periodo della concessione all'Ente in perfetta efficienza, tenuto solamente conto del deperimento naturale, ed in quanto tali utilizzabili per la loro originaria destinazione d'uso.

Le attrezzature e gli arredi forniti dalla ditta aggiudicataria per l'allestimento dei locali dovranno essere rigorosamente nuovi di fabbrica e rispettare le caratteristiche tecniche minimali riportate nell'allegato III del presente capitolato.



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

Alla scadenza della concessione la ditta dovrà provvedere, con oneri e spese a proprio carico, allo smontaggio ed allo sgombero dei predetti beni, provvedendo a riconsegnare i locali completamente liberi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal termine della concessione.

I costi sostenuti dal concessionario per la gestione e per gli investimenti, ivi compresi quelli destinati all'allestimento dei locali, verranno compensati con i proventi della gestione del Servizio senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente concedente.

**Art. 2**

**(Autorizzazione amministrativa per l'esercizio e durata della concessione )**

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto di concessione, dovrà produrre la licenza o ogni altro provvedimento autorizzatorio all'esercizio del BAR rilasciato dalle Autorità competenti.

Il contratto di concessione sarà risolto di diritto qualora l'autorizzazione all'esercizio per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall'Autorità competente.

Il contratto di concessione avrà durata di cinque anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto medesimo.

Al termine del periodo, la Regione Puglia verificherà l'opportunità di riaffidare il servizio alla ditta contraente per ulteriori tre anni ai medesimi patti e condizioni. L'avvio del procedimento di riaffidamento verrà comunicato alla ditta contraente almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. E' escluso il rinnovo tacito.

La Regione Puglia si riserva di recedere dal contratto qualora non sussistano le originarie condizioni di



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

affidabilità avuto riguardo a gravi e ripetuti disservizi e disfunzioni rilevate in corso d'appalto e che diano luogo alle cause di risoluzione di diritto espressamente richiamate nel presente capitolato.

La Regione Puglia si riserva, comunque, la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

**Art. 3**

**(Sopralluogo obbligatorio)**

Le ditte dovranno effettuare, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile - Bari apposito sopralluogo al fine di prendere conoscenza di tutte le condizioni, circostanze ed esigenze generali e particolari aventi influenza sull'allestimento dei locali e dell'offerta da presentare.

Il suddetto sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento telefonico con il Servizio Tecnico della Regione Puglia che rilascerà la "certificazione di avvenuto sopralluogo" dalla quale risulterà che la ditta ha effettuato il sopralluogo ed è stata resa edotta di tutte le condizioni e circostanze per l'allestimento dei locali.

Il sopralluogo deve essere prenotato tramite mail all'indirizzo: [a.lobefaro@regione.puglia.it](mailto:a.lobefaro@regione.puglia.it) e previa accordi con l'ing. Angelo Lobefaro (tel. 080/5407767 – cell. 338/2273477).

Il sopralluogo dovrà in ogni caso essere eseguito entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Si precisa che la suddetta certificazione dovrà essere inserita dalla ditta concorrente nella documentazione di gara (busta A) **a pena di esclusione.**



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

**Art. 4  
(Procedura di scelta del contraente e criterio di  
aggiudicazione)**

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 secondo i parametri prezzo/qualità indicati.

Non sono ammesse offerte parziali o riferite ad una sola parte delle prestazioni indicate nel presente capitolato.

**Art. 5  
(Orari di erogazione del Servizio)**

In via ordinaria, il servizio deve essere erogato tutti giorni dalle ore 07,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì.

Tuttavia, qualora la Regione Puglia necessiti del servizio nella giornate al di fuori del predetto orario, in occasione di convegni, meetings, etc., il gestore è tenuto ad estendere l'orario ordinario del servizio, previa richiesta, anche ad horas, del Responsabile dell'esecuzione del contratto e sulla base di quanto indicato nella richiesta stessa.

Si precisa che l'orario di servizio ordinario del personale dipendente prevede n. 2 rientri pomeridiani il martedì e giovedì.

Il concessionario si obbliga occasionalmente a fornire il servizio, su richiesta, anche in altri locali all'interno del medesimo edificio di via Gentile per far fronte alle necessità temporanee (quali, a titolo di esempio, manifestazioni, convegni, ecc...) con relativo allestimento per il ristoro, con oneri a proprio esclusivo carico. In tal caso, verrà corrisposta



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

al concessionario una maggiorazione omnicomprensiva pari al 10% applicata sulle tariffe ordinarie dei prodotti ivi serviti. La chiusura in occasione delle festività religiose e civili dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile della corretta esecuzione del contratto.

**Art. 6  
( Interruzione del servizio)**

Il concessionario si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso può, quindi, sospendere od interrompere lo stesso anche nell'ipotesi di sciopero.

Per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio, fatto salvo il maggior danno, il concessionario dovrà erogare alla Regione Puglia una penale secondo quanto riferito al successivo articolo 22 .

La Regione Puglia si riserva di sospendere il servizio, previo preavviso di giorni 30, comunicato per iscritto al gestore, il cui termine può essere abbreviato in caso di indifferibile urgenza, nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei locali.

**Art. 7  
(Formulazione dell'offerta)**

Le offerte di cui alle successive busta B) e busta C), rispettivamente "Offerta tecnica" e "Offerta economica" andranno inserite a pena di esclusione nel plico contenente l'altra documentazione richiesta, in due separate e distinte buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

**BUSTA "B": Offerta Tecnica così composta:**

- *B.1 Relazione sulle modalità di allestimento dei*



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

*locali, avendo riguardo agli ausili, alle attrezzature, arredi ed accessori, con descrizione delle relative caratteristiche tecniche secondo quanto rappresentato nel presente capitolato e nell'allegato III. Dovrà essere acclusa una tavola grafica degli allestimenti in scala 1:100;*

- *B.2 Descrizione delle modalità organizzative di gestione del Servizio, fatte salve le indicazioni di massima fornite del presente CSA, con relative procedure, misure per la garanzia delle qualità, programma di pulizia e sanificazione, incluse le valutazioni dei rischi dell'attività e modalità per la loro riduzione.*
- *B.3 Piano di massima del servizio con riferimento alla preparazione dei prodotti di cui all'allegato I, specificando la grammatura dei singoli prodotti utilizzati nella preparazione, le modalità di confezionamento, la tracciabilità degli alimenti.*
- *B.4 Personale destinato esclusivamente al servizio, con riguardo alla consistenza, qualifica ed esperienza professionale maturata.*
- *B.5 Impegno all'utilizzo di prodotti alimentari di provenienza locale;*
- *B.6 Impegno all'utilizzo di prodotti certificati ECOLABEL o equivalente (detergenti, imballaggi, arredi, ecc...) utili e funzionali ad una corretta gestione ambientale dell'attività oggetto di concessione*

**BUSTA "C": Offerta Economica così composta:**

- *C.1 Canone annuale riconosciuto alla Regione Puglia;*
- *C.2 Prezzi di vendita dei prodotti, vincolanti per*



 <b>REGIONE PUGLIA</b>	<b>AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  <b>Servizio Affari Generali</b>
--	--

*il concessionario e non assoggettabili ad alcun aumento, dati dalla percentuale unica di sconto applicata sulle tariffe elencate in allegato I.*

**Art. 8**  
**(Modalità di valutazione delle offerte)**

Sono assegnati a ciascuno degli elementi oggetto di esame ai fini della aggiudicazione i seguenti punteggi con i seguenti criteri di valutazione:

**BUSTA “B”: Offerta Tecnica    max punti 50**

<i>B.1 Modalità di allestimento dei locali, avendo riguardo agli ausili, alle attrezzature, arredi ed accessori, con descrizione delle relative caratteristiche tecniche secondo quanto rappresentato nel presente capitolato e nell'allegato III.</i>	<i>Max punti 15</i>
<i>B.2 Modalità organizzative di gestione del Servizio, fatte salve le indicazioni di massima fornite del presente CSA, con relative procedure, misure per la garanzia delle qualità, programma di pulizia e sanificazione, incluse le valutazioni dei rischi dell'attività e modalità per la loro riduzione.</i>	<i>max punti 13</i>
<i>B.3 Piano di massima del servizio con riferimento alla preparazione dei</i>	<i>max punti 12</i>



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

<i>prodotti di cui all'allegato I.</i>	
<i>B.4 Personale destinato esclusivamente al servizio, con riguardo alla consistenza, qualifica ed esperienza professionale maturata.</i>	<i>max punti 5</i>
<i>B.5 Impegno all'utilizzo di prodotti alimentari di provenienza locale.</i>	<i>max punti 3</i>
<i>B.6 Impegno all'utilizzo di prodotti certificati ECOLABEL o equivalente (detergenti, imballaggi, arredi, ecc...) utili e funzionali ad una corretta gestione ambientale dell'attività oggetto di concessione.</i>	<i>max punti 2</i>

Per quanto concerne il punteggio di cui al punto B. 3, la ditta dovrà predisporre un piano di massima del servizio riferito alla preparazione dei prodotti di cui all'allegato I specificando la grammatura dei singoli prodotti utilizzati nella preparazione, le modalità di confezionamento, la tracciabilità degli alimenti.

Per quanto concerne il punteggio di cui al punto B.4, la ditta concorrente dovrà redigere, pena la non attribuzione del punteggio in discorso, apposito documento da inserire nella busta B intitolato "*Personale destinato esclusivamente al servizio*", specificando per ciascuna unità di personale che, in caso di aggiudicazione, verrà utilizzata per il servizio oggetto del presente affidamento, il nome e cognome, la qualifica, l'esperienza maturata e la mansione che verrà svolta.

Si precisa che il punteggio di gara di cui al punto B.4 verrà assegnato avendo esclusivo riguardo al contenuto del predetto documento, con l'avvertenza che informazioni fornite in modo incompleto comporteranno la non attribuzione del punteggio B.4.

Per quanto concerne il punteggio di cui al punto B.5, si precisa esso verrà assegnato a fronte dell'obbligo assunto



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

dalla ditta concorrente di utilizzare nella somministrazione dei cibi prodotti alimentari con provenienza locale.

A tal fine, nell'offerta tecnica di gara dovrà prodursi un dettagliato elenco dei prodotti di provenienza locale che il concorrente utilizzerà nella preparazione dei cibi.

Per quanto concerne il punteggio di cui al punto B.6 si precisa esso verrà assegnato a fronte dell'obbligo assunto dalla ditta concorrente di utilizzare prodotti certificati ECOLABEL o equivalente (detergenti, imballaggi, arredi, ecc...) utili e funzionali ad una corretta gestione ambientale dell'attività oggetto di concessione. A tal fine, nell'offerta tecnica di gara dovrà indicarsi per ciascuno dei prodotti in discorso (elencati in apposita scheda tecnica) la certificazione di riferimento.

La Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi di natura qualitativa terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTI
<b>Eccellente</b>	<b>1,0</b>
<b>Ottimo</b>	<b>0,9</b>
<b>Buono</b>	<b>0,8</b>
<b>Discreto</b>	<b>0,7</b>
<b>Sufficiente</b>	<b>0,6</b>
<b>Quasi sufficiente</b>	<b>0,5</b>
<b>Mediocre</b>	<b>0,4</b>
<b>Scarso</b>	<b>0,3</b>
<b>Insufficiente</b>	<b>0,2</b>
<b>Inadeguato</b>	<b>0,1</b>
<b>Non valutabile</b>	<b>0</b>

La Commissione valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica assegnando conclusivamente, a suo



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

insindacabile giudizio, per ciascuno dei parametri sopra elencati un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) ed il massimo indicato, in funzione della qualità, rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale. Il punteggio complessivo è dato dalla somma algebrica dei punteggi relativi ottenuti per ciascun parametro.

**BUSTA “C”:** *Offerta Economica max punti 50, come di seguito specificati:*

<i>C.1 Canone annuale riconosciuto alla Regione Puglia</i>	<i>Max 25 punti</i>
<i>C.2 Prezzi di vendita dei prodotti, vincolanti per il concessionario e non assoggettabili ad alcun aumento, dati dalla percentuale unica di sconto applicata sulle tariffe elencate in allegato I</i>	<i>max 25 punti</i>

Per quanto concerne il criterio C.1 (canone annuale riconosciuto alla Regione Puglia), si fa presente che in sede di formulazione dell'offerta dovranno essere osservate, a pena di esclusione, le seguenti prescrizioni:

- l'importo annuo da corrispondere alla Regione Puglia a titolo di concessione deve essere almeno pari ad euro 30.000,00 (diconsi euro trentamila)
- gli incrementi rispetto all'importo di cui al punto precedente dovranno essere espressi, in



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

cifre e in lettere, in **multipli di cento euro** ed il valore da riportare nell'offerta dovrà già essere comprensivo della base d'asta più gli eventuali incrementi.

Relativamente al punteggio di cui al punto "C.1", verrà attribuito il massimo punteggio all'impresa che avrà proposto l'offerta con il canone di concessione annuo più alto. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

$$25 \times \frac{\text{canone ditta considerata}}{\text{canone più alto}}$$

Relativamente al punto "C.2", verrà attribuito il massimo punteggio alla percentuale di ribasso unica di sconto maggiore rispetto ai prezzi indicati nel listino di cui all'allegato I. Alle altre percentuali verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

$$25 \times \frac{\text{percentuale sconto ditta considerata}}{\text{percentuale sconto più alta}}$$

Si precisa che la percentuale unica di sconto di cui al punto C.2 non potrà essere, **a pena di esclusione**, superiore al 20%.

Si precisa, altresì, che a fronte di sconto percentuale offerto pari a zero verrà attribuito un punteggio pari a zero. Non saranno ammessi ribassi percentuali con oltre tre cifre oltre la virgola; in caso contrario la percentuale di ribasso offerta sarà troncata alla terza cifra dopo la virgola.

Saranno ritenute nulle le offerte al ribasso sul canone di concessione base nonché le offerte al rialzo sul listino prezzi.



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

**Art. 9  
(Cauzione)**

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione fideiussoria a garanzia degli oneri connessi all'allestimento dei locali nonché per il mancato ed inesatto adempimento degli oneri discendenti dalla concessione, pari ad € 175.000,00 (diconsi euro centosettantacinquemila) con le prescrizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 163/06. La cauzione dovrà essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.
2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che eventuali altre pendenze.
3. Nel caso di imprese riunite o consorziate ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 163/2006 la cauzione dovrà essere rilasciata dall'istituto bancario o assicurativo nei confronti di tutte le imprese che intendano costituire l'ATI in caso di aggiudicazione anche se sottoscritta dalla sola impresa designata quale capogruppo. La cauzione dovrà prevedere espressamente l'esclusione della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., l'esclusione della decadenza ex art. 1957 c.c. e la sua operatività a semplice richiesta scritta della Regione Puglia.
4. La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto, gli oneri

 <p>REGIONE PUGLIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Servizio Affari Generali</b></p>
---	---

per il mancato o inesatto adempimento.

5. Tale cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto e dopo ultimata ogni ragione contabile inerente eventuali tasse suppletive ed altre ad esso relative, riconosciute a carico del fornitore e previa approvazione della situazione finale della liquidazione.

**Art. 10  
(Contratto di affidamento)**

1. La Regione Puglia stipulerà con l'aggiudicatario apposito atto di concessione redatto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e con l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al Regolamento Regionale n. 23 del 02/11/2011.
2. La stipula del contratto avverrà previo regolare ottenimento da parte della Regione Puglia della cauzione di cui al precedente articolo 9.

**Art. 11  
(Personale addetto al servizio – norme a tutela dei lavoratori)**

1. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Regione Puglia ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal soggetto aggiudicatario. Tutto il personale adibito al servizio oggetto del presente capitolato lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto aggiudicatario, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

- obbligatoria e di tutte le altre vigenti norme.
2. Il soggetto aggiudicatario riconosce che la Regione Puglia risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il proprio personale dipendente.
  3. Nei confronti del proprio personale, il soggetto aggiudicatario dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
  4. Il soggetto aggiudicatario, per l'espletamento del servizio, dovrà impiegare personale assunto e registrato nei regolamentari libri paga e matricola, e comunque dovrà rispettare i contratti nazionali e provinciali di settore in merito all'assunzione del personale impiegato nell'appalto in scadenza.
  5. L'Amministrazione non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti della ditta, la quale ha l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti agli istituti previdenziali - assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge secondo i contratti di categoria.
  6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro si comunicherà al soggetto aggiudicatario e, nel caso, anche al suddetto Ispettorato, l'inadempienza accertata e si procederà alla sospensione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia.
  7. La ditta rimane impegnata ad assolvere tutti gli oneri di legge previsti per la sicurezza dei lavoratori.
  8. La ditta inoltre si assume l'onere di rimuovere ed allontanare quei dipendenti che su segnalazione della



 <p>REGIONE PUGLIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Servizio Affari Generali</b></p>
---	---

Regione Puglia abbiano tenuto comportamenti non consoni ai compiti assegnati ovvero nei confronti dei fruitori del servizio.

**Art. 12**  
**(Responsabile unico e referente del soggetto  
aggiudicatario)**

Il soggetto aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di “Responsabile Unico” della concessione da segnalare alla Regione Puglia. Il compito del Responsabile Unico è quello di controllare il corretto funzionamento del servizio e fornire i necessari riscontri in sede di verifiche e controlli da parte del committente.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto responsabile unico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso.

Il Responsabile Unico nei giorni feriali dovrà essere immediatamente reperibile dall'Amministrazione tramite cellulare messaggi a disposizione dal soggetto aggiudicatario, il cui numero dovrà essere formalmente comunicato al Servizio Economato.

Per situazioni di emergenza dovrà comunque essere garantita la possibilità di contattare un referente del soggetto aggiudicatario 24 ore su 24, il cui nominativo dovrà essere indicato dal soggetto aggiudicatario contestualmente alla designazione del Responsabile Unico.

Nell'esecuzione del contratto il soggetto aggiudicatario, per quanto attiene l'espletamento del servizio, farà capo esclusivamente al Servizio Economato.



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

**Art. 13**

**( Obblighi dell'aggiudicatario)**

**L'aggiudicatario, in qualità di concessionario, ha l'obbligo:**

- di provvedere alla somministrazione di tutti gli alimenti e bevande nel rispetto degli ambiti di attività e della normativa sanitaria;
- di fornire bevande e generi alimentari della migliore qualità possibile caratterizzati da altissimo grado di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare;
- di indicare chiaramente gli ingredienti, nelle modalità indicate dalle norme specifiche, di tutti i prodotti venduti e somministrati;
- di eseguire il servizio nella più scrupolosa osservanza delle procedure di buona prassi igienica volte a garantire la sicurezza alimentare dei prodotti, e ciò sia in relazione alla qualità, alla quantità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili ed infine ai requisiti specifici di igiene personale e formazione degli addetti;
- di completare a regola d'arte l'allestimento dei locali nel rispetto del presente capitolato e della relazione tecnica sottoposta in sede di gara **entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei locali** fatte salve sopravvenute ed oggettive circostanze indipendenti dalla volontà della



REGIONE PUGLIA

## AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

### Servizio Affari Generali

ditta. Decorso tale termine, ovvero l'eventuale periodo aggiuntivo concesso alla Regione Puglia, in ogni caso non superiore a 15 giorni, il contratto si risolverà automaticamente, senza che la ditta abbia nulla a pretendere dall'Amministrazione.

- di eseguire, con oneri a proprio carico e nel rispetto della tempistica di cui al punto precedente, tutti gli allacciamenti e/o adeguamenti impiantistici a norma di legge necessari per il corretto e completo allestimento dei locali;
- di applicare per tutta la durata della concessione il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.C.C.P, di cui al d.lgs 155/97 e sm;
- di sottoporsi alla vigilanza della Regione Puglia, dell'Autorità Sanitaria, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di ogni altra Pubblica Autorità competente, adeguandosi alle prescrizioni da essi emanate;
- di somministrare prodotti ortofrutticoli per i quali si applica la norma specifica nel rispetto delle seguenti indicazioni:
  - ✓ essere di categoria superiore;
  - ✓ quando distribuiti come prodotto fresco, tal quale, intero o come prodotto lavorato al momento ed avere un grado di maturazione ottimale al consumo;
  - ✓ rispettare le norme in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati;
  - ✓ rispettare la stagionalità.
- di eseguire il servizio con gestione a proprio



REGIONE PUGLIA

## AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

### Servizio Affari Generali

rischio e con propria esclusiva responsabilità, in forma organizzata ed autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo la normativa di settore;

- di assumere tutti i costi per la gestione dei servizi ivi compresi quelli relativi alle utenze (gas, energia elettrica, acqua) dovendo a tal fine provvedere ad autonomi allacciamenti e laddove non consentiti dagli enti erogatori a rifondere trimestralmente il concedente sulla scorta delle quantità consumate ed attestate attraverso contatori installati a tal fine;
- di accettare il pagamento dei prodotti serviti nei confronti dei dipendenti regionali anche mediante buoni pasto;
- di non installare presso i locali giochi-congegni elettronici di qualsiasi tipo, pena la risoluzione immediata del contratto di concessione;
- di garantire la costante igiene e pulizia dei locali, provvedendo alla pulizie giornaliere e straordinarie (inclusa la disinfestazione periodica, opportunamente attestata da ditta specializzata), nonché lo smaltimento dei rifiuti con oneri a proprio carico.
- di conservare nel massimo ordine i locali assegnati;
- di segnalare per iscritto alla Regione Puglia la necessità di eventuale manutenzione straordinaria. L'Ente non risponde di danni derivati da difetti di manutenzione straordinaria qualora il gestore non abbia segnalato tempestivamente allo stesso gli interventi manutentivi necessari. Il gestore non potrà



REGIONE PUGLIA

## AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

### Servizio Affari Generali

- richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria;
- di tenere costantemente fornito il bar di tutte le merci e di tutti i generi di conforto che normalmente si somministrano in locali simili;
  - di non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nelle aree e nei locali avuti in concessione senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia;
  - di far rispettare all'interno dei locali del bar l'assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile preposto all'osservanza del divieto, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Il nominativo del responsabile dovrà essere apposto sui cartelli, a norma di legge, che dovranno essere esposti in maniera ben visibile;
  - di stipulare preventivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione adeguata polizza assicurativa per la R.C.T. presso una primaria compagnia di assicurazione a copertura dei danni direttamente connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, arrecati al personale dipendente, a terzi ed alle cose mobili ed immobili di proprietà della Regione Puglia o di terzi, (massimali: € 2.500.000,00 per singolo sinistro per danni a cose; € 2.500.000,00 per singolo sinistro per danni a persone); detta polizza dovrà prodursi entro la data di redazione del verbale di consegna;
  - di assicurare la conservazione dei beni dati



REGIONE PUGLIA

## AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

### Servizio Affari Generali

- in concessione per la gestione del Servizio assicurandone la restituzione nel medesimo stato della consegna;
- di assicurare nei locali destinati al servizio la piena osservanza degli oneri connessi alla normativa in materia di igiene, sicurezza ed antincendio;
  - di osservare le norme in materia di assunzione ed impiego di manodopera, nonché tutte le disposizioni relative alla retribuzione, alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, e dovrà adottare tutti procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale, assumendo al riguardo ogni responsabilità e sollevando la Regione Puglia da tutte le conseguenze dirette e/o indirette derivanti dal mancato rispetto delle norme.
  - di garantire che il personale che svolgerà il servizio di cui al presente articolo indosserà idonea e decorosa divisa con logo della ditta e dati identificativi; il personale, inoltre, dovrà essere di specchiata moralità ed a tal fine si fa onere alla ditta concessionaria di acquisire i casellari giudiziari dei dipendenti impiegati nella concessione;
  - di attenersi a tutte le norme del presente capitolato e a tutte le norme di legge in vigore in materia;
  - di essere in possesso, delle autorizzazioni



REGIONE PUGLIA

## AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

### Servizio Affari Generali

- sanitarie, amministrative, commerciali previste dalla normativa nazionale e regionale, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;
- di acquistare, entro i termini commerciali usuali, tutte le merci occorrenti per l'attività dell'esercizio. Si obbliga inoltre a stipulare in proprio nome tutti i contratti con i fornitori, avvertendo questi ultimi che la Regione Puglia risulta del tutto estranea alla gestione dell'esercizio e non risponde in alcun modo dell'adempimento delle obbligazioni assunte verso i terzi dal concessionario medesimo. E' tassativamente vietata ogni forma di interposta gestione nell'esercizio dell'attività, pena la risoluzione immediata del contratto di concessione;
  - di garantire che tutte le autorizzazioni e licenze, di cui sopra, saranno intestate al gestore e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte, in qualsiasi modo. Il gestore si impegna a fornirne copia qualora richiesto dalla Regione Puglia.
  - di osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettate dal D.Lgs. 81/08. L'Impresa è tenuta a consegnare prima dell'inizio dell'attività un proprio Piano Operativo di Sicurezza redatto conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. 222/03 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e dell'Allegato XV comma 3.2 – Contenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza; tale Piano Operativo di Sicurezza deve essere adeguato alla natura dei rischi presenti sui



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

- luoghi ove verrà svolto il servizio;
- di assumere tutti gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria dei locali condotti in concessione, e dei relativi impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
  - di garantire l'adeguato decoro dei locali ed attrezzature, obbligandosi ad effettuare, con oneri e spese a proprio carico, tutti gli adeguamenti e/o sostituzioni dei beni ritenuti necessari dall'Amministrazione per garantire la costante efficienza del servizio
  - di obbligarsi ad eseguire nel corso della concessione, su richiesta della Regione Puglia, eventuali servizi aggiuntivi e/o complementari che per circostanza imprevista siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) e a2) del d.Lgs. n. 163/2006.

**Art. 14**

**( Clausola sociale)**

1. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Il concessionario è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l'obbligo che precede (d'ora in poi





REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

3. L'inadempimento del concessionario o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.
4. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 (cinquanta) per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti del concessionario o subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
  - 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 (zero virgola quattro) per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 (dieci) per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
  - 2) una penale di ammontare pari allo 0,6 (zero virgola sei) per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l'11 (undici) e il 20 (venti) per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;
  - 3) una penale di ammontare pari allo 0,8 (zero virgola otto) per cento del corrispettivo del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 (ventuno) e il 30 (trenta) per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;
  - 4) una penale di ammontare pari all'1 (uno) per cento del



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 (trentuno) e il 40 (quaranta) per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

- 5) una penale di ammontare pari all'1,2 (uno virgola due) per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 (quarantuno) e il 49 (quarantanove) per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione del lavoro.
5. L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore del concessionario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora il concessionario non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
6. L'inadempimento alla clausola sociale del concessionario o del subappaltatore o dell'impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 (cinquanta) per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all'art. 138 del Codice dei contratti.
7. La Regione Puglia comunica tempestivamente al concessionario l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.
8. Ciascuna impresa del raggruppamento temporaneo di imprese è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento della clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

**Art. 15**

**( Consegna dei locali e avvio del servizio )**

1. A seguito della stipula del contratto e comunque entro giorni 15 dalla data dello stesso, si procederà alla consegna dei locali da destinare all'allestimento con redazione di apposito verbale.
2. Dalla data del verbale di consegna il concessionario disporrà dei beni affidati in concessione con i relativi oneri, impegnandosi a restituire gli stessi nel medesimo

 <p>REGIONE PUGLIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Servizio Affari Generali</b></p>
---	---

stato alla cessazione della concessione. Dalla data del verbale di consegna dei luoghi decorre il termine per l'allestimento degli stessi.

3. La ditta a completamento di quest'ultimo procederà ad informare l'ente che fisserà la data per la verifica in contraddittorio ed il collaudo da completarsi entro 10 giorni. Delle suddette operazioni verrà redatto verbale.
4. I locali verranno condotti dalla ditta aggiudicataria per tutto il periodo della concessione ed esclusivamente a tale titolo e verranno rilasciati a conclusione del suddetto periodo.

**Art. 16  
(Assicurazioni)**

1. Il soggetto aggiudicatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori delle strutture della Regione Puglia, per fatti o attività connessi all'esecuzione del presente appalto.
2. Il soggetto aggiudicatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose della Regione Puglia o di terzi che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad esso o ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la Regione Puglia stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

**Art. 17  
(Divieto di sub-concessione, cessione del contratto e subappalto)**



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

1. E' vietata la sub-concessione, anche parziale, a pena di decadenza immediata. Delle attività e dei danni dell'eventuale sub-concessionario occulto risponderà esclusivamente il concessionario anche nei confronti del concedente.
2. E' fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il contratto derivante dal presente appalto.
3. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, eventuali crediti derivanti alla stessa dall'esecuzione del servizio affidato in concessione, nonché di conferire procure all'incasso, salvo quanto indicato nell'art. 117 del D.Lgs 163/2006.
4. Il subappalto è ammesso nei termini di legge, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., limitatamente al servizio di pulizia e di manutenzione.
5. Il mancato rispetto dei suddetti divieti comporta, a giudizio insindacabile della Regione Puglia l'immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente.
6. Alla risoluzione del contratto consegue, quale clausola penale, l'incameramento della cauzione definitiva e l'addebito del maggior onere derivante alla Regione Puglia a causa della predetta risoluzione.

**Art. 18**

**(Controlli periodici e quali-quantitativi)**

1. La Regione Puglia può disporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio onde verificarne l'esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente. In ordine alla qualità degli alimenti e al rispetto delle norme igieniche opererà i controlli periodici con personale appositamente incaricato.



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

2. Il referente del soggetto aggiudicatario, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio dovrà provvedere immediatamente alla risoluzione della problematica evidenziata, senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione di multe e penali.

**Art. 19**

**(Prezzi dei prodotti e loro adeguamento)**

I prezzi offerti per la somministrazione di bevande ed alimenti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Capitolato e rivengono da calcoli di convenienza effettuati dal Concessionario, a tutto suo rischio e pericolo. L'aggiudicatario accetta il carattere aleatorio della presente concessione e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'art. 1664, comma 1, del c.c.

**Art. 20**

**(Avviamento commerciale)**

Data la peculiare caratteristica del presente servizio in concessione, cioè aperto soltanto a coloro i quali possono accedere alla struttura avendone giusto motivo, il gestore riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità dei corrispettivi che incasserà con l'espletamento dell'attività è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, della concessione.

**Art. 21**

**(Rinuncia)**



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

1. In caso di rinuncia o recesso, il Concessionario si obbliga a darne comunicazione alla Regione Puglia a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima del previsto rilascio.
2. Il Concessionario dovrà pagare il corrispettivo di concessione fino alla data di efficacia del recesso e comunque fino a quella di effettivo rilascio.
3. In ogni caso di cessazione della concessione, ove il Concessionario non riconsegna l'immobile al Concedente libero e nei termini pattuiti, questi potrà procedere allo sgombero coattivo in via amministrativa con addebito di spese al concessionario.

**Art. 22**

**(Inadempienze contrattuali)**

1. Il Concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dalla Regione Puglia;
2. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali o di inosservanza a quanto previsto dal presente capitolato, la ditta aggiudicataria sarà passibile:
  - di una penalità come indicato nella seguente tabella;
  - ovvero, per quanto non previsto dalla tabella, di una penalità variante da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 2.000,00 € in relazione alla gravità, la negligenza, l'inadempienza o alla recidività;
3. Alla terza applicazione di penale per qualsiasi causa, la Regione Puglia avrà la facoltà di risolvere il contratto, con escussione dell'intera cauzione definitiva e eventuale richiesta di risarcimento del danno;
4. L'aggiudicataria non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti;
5. Casi espressamente previsti:



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

Violazione	Penale
1. Ritardo - oltre 15 minuti ed entro 60 minuti – sull'apertura/chiusura del Bar	€ 100,00
2. Ritardo - oltre 60 minuti – sull'apertura/chiusura del Bar	€ 500,00
3. Mancato rispetto degli standard richiesti dal capitolato (elenco prodotti richiesti al bar, numero unità di personale inferiore a quello offerto in sede di gara ecc.)	€ 200,00
4. Sospensione o interruzione anche parziale del servizio eccettuati i casi di forza maggiore	€ 500,00
5. Per mancata applicazione dell'HACCP o accertata violazione delle disposizioni in materia alimentari;	€ 250,00
6. Per rilevata presenza in servizio di personale non idoneo secondo le prescrizioni di legge e le disposizioni del presente capitolato	€ 200,00 a persona
7. Mancata applicazione delle disposizioni relative alla gestione del Personale	€ 500,00
8. Carenza igienica degli ambienti	€ 150,00
9. Mancata applicazione degli interventi di pulizia giornalieri e periodici	€ 100,00
10. Ogni qual volta venga negato l'accesso agli incaricati della Regione Puglia ad eseguire i controlli	€ 250,00





REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

6. La Regione Puglia in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
7. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un formale provvedimento nel quale si dà contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui la Regione Puglia ritiene di disattenderle.
8. Con riferimento, in particolare, all'allestimento dei locali, il ritardo nell'ultimazione necessari all'attivazione degli stessi oltre il termine previsto, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo e fatta salva la causa di risoluzione di cui infra e sino ad un importo massimo di € 30.000,00.
9. La medesima penale verrà applicata nel caso in cui si tratti di rilevante difformità riscontrata in sede di verifica/collaudato e per la quale non si sia provveduto alle modifiche necessarie entro il termine di gg. 20 e fatta salva la causa di risoluzione di cui infra.
10. Le penali applicate dovranno essere versate con il primo pagamento utile.

**Art. 23**

**(Clausole risolutive)**

1. Oltre alle fattispecie richiamate nei precedenti articoli il contratto, si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
  - a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

- giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- b)** nel caso in cui siano venute a mancare le condizioni previste in capitolato per la partecipazione alla gara ovvero se ne sia accertata successivamente l'assenza;
  - c)** in caso di cessazione di attività, liquidazione, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
  - d)** conduzione del servizio in assenza delle necessarie autorizzazioni o licenze prescritte dalla legge.
  - e)** omesso pagamento del canone annuo di locazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 24.
  - f)** qualora il servizio non riporti la soddisfazione degli utenti dimostrata da continui e gravi reclami o contenzioso;
  - g)** in caso di esecuzione di interventi di tipo edilizio o che comporti la modificazione della destinazione funzionale degli spazi e dei luoghi assegnati senza l'acquisizione dell'autorizzazione preventiva della Regione Puglia;
  - h)** ogni altra causa prevista dalla legge.

2. Nei casi previsti nelle precedenti lettere, il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la Regione Puglia è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra Ditta.
3. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando la Regione Puglia, concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della clausola



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

4. In caso di risoluzione anticipata del contratto entro il quinto anno per fatto imputabile al Concessionario, qualora la Regione Puglia optasse, a proprio insindacabile giudizio, per mantenere i beni oggetto dell'investimento iniziale, divenendone proprietaria a tutti gli effetti, il Concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte non ammortizzata dei beni.
5. La determinazione dell'importo avverrà sulla base del seguente algoritmo:  
$$QR = VB - (VB)/5 \times n. \text{ anni di ammortamento effettuato;}$$
Ove:
  - QR è la quota da rimborsare;
  - VB è il Valore dei Beni desunto dalle fatture di acquisto, al netto di I.V.A.;
  - n. 5 è il numero di anni convenzionale in cui sviluppare l'ammortamento;
6. In caso di risoluzione anticipata del contratto oltre il quinto anno per fatto imputabile al Concessionario, quest'ultimo dovrà provvedere con oneri e spese a proprio carico allo sgombero immediato dei locali senza diritto a rimborso alcuno.

**Art. 24  
( Corrispettivo di gestione)**

1. Il concessionario del servizio di gestione del bar dovrà corrispondere annualmente entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla ricezione anche a mezzo fax della richiesta del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, il canone di cui all'offerta risultata aggiudicataria, mediante versamento sul conto corrente che verrà indicato nella richiesta, con



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

indicazione della causale: “*Canone per concessione bar presso la sede di via Gentile, anno\_\_\_\_\_*”.

2. Il pagamento del canone avverrà entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Servizio Economato.
3. Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone costituirà inadempimento grave e legittimerà il concedente, decorso il termine di tolleranza di quindici giorni, a risolvere il contratto a norma dell'art.1456 del codice civile, quando non preferisca agire per ottenere l'adempimento. La prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione potrà essere data soltanto con la quietanza relativa al versamento di cui al comma 1.
4. Il concessionario non potrà esercitare alcuna azione, né sollevare alcuna eccezione relativa al presente contratto, se non avrà dato preventiva dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione mediante le quietanze sopra accennate.
5. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6. Il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei ai sensi di legge a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto

 <p>REGIONE PUGLIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Servizio Affari Generali</b></p>
---	---

del contratto.

**Art. 25**  
**(Clausole risolutive e recesso)**

1. E' facoltà della Regione Puglia accedere alla risoluzione del contratto su semplice dichiarazione della stessa formalmente notificata alla ditta, ritenuta l'importanza dell'adempimento ai sensi dell'art.1455 c.c. nel caso in cui la ditta non proceda al completamento delle opere preordinate all'allestimento e fruizione dei locali, dei relativi impianti, alla fornitura delle attrezzature e degli arredi entro gg. 30 oltre il termine di cui all'art. 13.
2. Medesima facoltà potrà esercitarsi nel caso in cui non si sia provveduto a ricondurre a conformità di capitolato e/o di offerta le opere entro un termine di gg. 20.
3. Nei casi previsti, il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la Regione Puglia è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra Ditta.
4. In caso di risoluzione del contratto la Regione Puglia riterrà le opere nello stato in cui si trovano e le attrezzature installate.
5. E' inoltre facoltà della Regione Puglia recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art.21 sexies della legge 241/90 per ragioni di pubblico interesse, da motivare nel provvedimento di recesso ovvero per un diverso assetto organizzativo o valutazione economica della Regione Puglia che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto.



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

**Art. 26  
(Responsabilità della Regione Puglia)**

1. La Regione Puglia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria.
2. La Regione Puglia inoltre è espressamente esonerata da ogni responsabilità per danni diretti e o indiretti che potranno derivare a cose di proprietà della ditta e dei suoi dipendenti in conseguenza di furti e di altri fatti, dolosi o colposi di terzi.
3. A tal fine, la ditta dovrà munirsi delle occorrenti polizze assicurative a garanzia del rischio.
4. La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere la Regione Puglia che sin da ora si intende sollevata da ogni pretesa.

**Art. 27  
(Trattamento dei dati personali )**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati richiesti sono utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali e contrattuali. Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge nonché il



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Servizio Affari Generali**

diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento dei dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc.

**Art. 28  
(Foreo competente)**

Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Bari.

**Art. 29  
(Normativa)**

Il presente capitolato resta regolamentato oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle norme del codice civile. La normativa contenuta nel D.Lgs.163/06 è applicabile esclusivamente laddove espressamente richiamata nel presente capitolato.

**Art. 30  
(Domicilio del concessionario)**

Per tutti gli effetti della concessione la ditta è tenuta ad eleggere domicilio in Bari. Al domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti e le comunicazioni cui potrà dar luogo la concessione.